



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 3248/2007 – Area II
M_ITPR_CRUTG

lì, 5 aprile 2007

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

= LORO SEDI =

**AL SIGNOR VICE COMMISSARIO PREFETTIZIO
DEL COMUNE DI**

= ROBECCO D'OGLIO =

OGGETTO: Permesso di soggiorno scaduto. Rilascio carta d'identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo. [MIAITSD circ. 17 del 02/04/2007].

Pervengono al Ministero dell'Interno numerosi quesiti da parte dei Comuni intesi a conoscere se possa essere rilasciata o rinnovata la carta d'identità ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di relativo rinnovo.

Al riguardo, il predetto Dicastero ha informato che, l'art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989, n. 416, coordinato con la Legge di conversione 28.2.1990, n. 39 (G.U. n. 67/1990), dispone che *"La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno"*.

Tale disposizione risulta essere stata abrogata dall'art. 46 della Legge 6.3.1998, n. 40, abrogazione successivamente confermata dall' art. 47 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.

Sull'argomento, con circolare ministeriale n. 21 del 10.12.1998, è stato precisato che *"anche sulle carte d'identità rilasciate a cittadini stranieri la scadenza della validità da annotare sulla quarta facciata dovrà essere quella quinquennale. Infatti l'art. 6 della Legge 6.3.1998 n. 40, recante 'Norme sull'immigrazione e condizione dello straniero' diversamente dalla normativa*

m:\anagrafe\normativa\circ 2007-17 stranieri ci-sindaci.doc

Tel. 0372 488 427 – 0372 488 489

Fax 0372 488 442

Corso Vittorio Emanuele, 17 – 26100 CREMONA

Orari apertura : lunedì-venerdì 9-12 ; mercoledì 9-16:30

Dirigente Area II

Dr. C. Torlontano – Vice Prefetto

Referente per la pratica

Geom. Amedeo Girardotti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

precedentemente in vigore, non vincola la validità di tale documento a quella del permesso di soggiorno".

Alla luce del citato quadro normativo – nonché dell'acquisito parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quello per le Libertà Civili e l'Immigrazione – si ritiene possibile il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, con la sola esclusione della validità per l'espatrio, ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti.

Siffatta conclusione appare essere confermata anche dall'art. 7 del DPR n. 223/89, modificato dall'art. 14 del DPR n. 334/2004, che ha espressamente previsto che gli *"stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno"*, nonché dalla Direttiva dell'On. Sig. Ministro dell'Interno del 5.8.2006, con la quale sono state emanate nuove istruzioni *"sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno"*.

Si ringrazia.

IL PREFETTO
(Badalamenti)
Badalamenti

rs/AG/CT